



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 127 2026 Rg. avviato su domanda di
BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA

RICORRENTE

contro

FAST SERVICE SNC DI ENRICO & MANUEL SPALLACCI
ENRICO SPALLACCI
MANUEL SPALLACCI

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 24.09.2026 Banca Malatestiana Credito Cooperativo Soc. Cooperativa domandava che fosse dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Fast Service snc di Enrico e Manuel Spallacci – nonché di questi ultimi in quanto soci illimitatamente responsabili - con sede in Pesaro (PU) Via Vittorio Emanuele Orlando n. 31, ed esercente, in passato (trattasi, infatti, di società cancellata in data 28.10.2025) attività edilizia.



Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 7 cod. crisi e poi notificato, a cura della ricorrente, ai soci anche in veste di legali rappresentanti dell'impresa (sul pt. vd. cass. n. 16864/18).

Si costituivano, in ogni caso, Enrico e Manuel Spallacci - sia in proprio e sia quali rappresentanti della società - i quali domandavano il rigetto della domanda della Banca poiché 1) asseritamente fondata su un credito in contestazione peraltro non liquido e non esigibile, 2) avviata solo allo scopo di evitare un giudizio ordinario sulla esistenza del credito, 3) promossa in assenza dell'insolvenza della società, risultando pendente una causa verso altra impresa per recuperare propri crediti per oltre 120 mila euro.

Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:

- (-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società in nome collettivo e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
- (-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo avuto - la società debitrice - sede legale Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
- (-) l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese in data 28.10.2025 e quindi - secondo quanto richiesto dall'art. 33 cod. crisi - da meno di un anno;

rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:

- (-) la Banca ricorrente si afferma creditrice nei riguardi della controparte della complessiva somma di euro 69.135,29 a titolo di saldo negativo di conto al dicembre 2023 per effetto del recesso dalle aperture di credito in conto corrente all'epoca in essere con l'impresa;
- (-) occorre ricordare che - in caso di liquidazione giudiziale richiesta dal creditore - il Tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale e sommaria, solo la verosimile esistenza del credito anche alla luce dei fatti esposti dal debitore se in grado di dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (tra le tante, vd. cass. n. 23494/20). In altri termini, in questa sede, la carenza del credito - e quindi di legittimazione al ricorso del suo



titolare – può ammettersi solo in caso di prova dell'inesistenza o di sopravvenuta estinzione del diritto;

(-) nell'ipotesi qui in esame, la parte debitrice, opponendosi alla domanda, denuncia – invero – la violazione del dovere di correttezza o di buona fede dell'istituto bancario nell'esercizio a suo tempo della revoca delle linee di credito con risoluzione del conto corrente senza contestare, però, né l'effettiva esistenza né la consistenza del credito dedotto dal ricorrente;

(-) posto che non è evidentemente praticabile in questa sede un sindacato dei suddetti presunti comportamenti in malafede del creditore, è principio noto però che (vd. cass. n. 9200/21) - anche a voler dare per fondata tale obiezione - ciò comunque non costituirebbe causa di inesistenza o estinzione del diritto, ma semplicemente motivo di risarcimento del danno (lo stesso resistente, peraltro, sostiene che la ricorrente avrebbe domandato la liquidazione giudiziale proprio per sottrarsi preventivamente ad un ipotetico giudizio ordinario nel quale si sarebbe vista dalla società stessa *“opporre in via riconvenzionale la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da perdita di chance e da illegittima segnalazione a sofferenza”* – pag. 4 costituzione resistente);

(-) in ogni caso, anche nell'ordinanza resa nell'ambito del giudizio cautelare ex art. 700 cpc celebratosi presso il Tribunale di Rimini ed avente ad oggetto l'illegittima segnalazione a sofferenza operata dalla Banca in danno della società Fast Service snc (e quindi un aspetto invero differente da quanto in questa sede rileva), si legge che *“Costituisce ulteriore circostanza non controversa anche quella relativa alla esistenza del credito vantato da Banca Malatestiana nei confronti di Fast Service s.n.c. in conseguenza della risoluzione del rapporto di conto corrente e, in particolare, dei contratti a questo collegati...”* (pag. 7 ordinanza 27.05.2024 all. 1 costituzione resistente);

(-) in conclusione, quindi, è possibile ravvisare la presenza di sufficienti elementi per affermare – compatibilmente con la verifica sommaria propria di questa sede – la verosimile esistenza del credito dedotto in capo alla ricorrente e quindi la sua legittimazione alla domanda;

rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:

(-) la società, come detto, è stata cancellata dal registro delle imprese;

(-) la giurisprudenza ha chiarito che con la cancellazione della società si *“rende impossibile la liquidazione delle poste attive del patrimonio della società debitrice, dovendo, a questo punto,*



valutarsi la sussistenza dello stato di insolvenza in relazione alla sua capacità di soddisfare tempestivamente i propri creditori” (vd. cass. n. 33590/25);

(-) a questo proposito, dovendo – come suggerito dalla sentenza citata - essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica e quindi considerare l’esigenza dei creditori di essere soddisfatti al più presto, non può non constatarsi che, allo stato, l’attivo necessario per tacitare le pretese creditorie qui azionate non pare sussistere e che comunque esso, ammesso che possa essere reperito, dovrà inevitabilmente passare dalla vittoria di una causa risarcitoria attualmente pendente verso terzi;

(-) quanto detto sopra, quindi, non depone nel senso né di una sicura soddisfazione dei creditori, né di una utile tempistica di un simile incombente, ciò che conduce all’affermazione della presenza anche dello stato di insolvenza;

rilevato, inoltre, che:

(-) l’art. 121 cod. crisi addossa all’imprenditore l’onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi;

(-) la parte debitrice non ha contestato la sussistenza di tale requisito;

(-) in ogni caso, dalla documentazione contabile in atti (doc. 54 resistenti), emergono dal bilancio 2023 ricavi per quasi 600 mila euro, di molto eccedente la soglia di legge;

rilevato, infine, che:

(-) l’ammontare del credito vantato dal ricorrente ammonta a circa 69 mila euro, superiore al limite fissato dall’art. 49 co. 5 cod. crisi;

(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società e dei soci ai sensi dell’art. 256 cod. crisi;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Fast Service snc di Enrico & Manuel Spallacci con sede in Pesaro (PU) Via Vittorio Emanuele Orlando n. 31 (REA PS – 199302) nonché ex art. 256 cod. crisi dei soci illimitatamente responsabili Enrico Spallacci nato



a Pesaro (PU) il 02.05.1995 e Manuel Spallacci nato a Pesaro il 06.03.1999, entrambi residenti a Pesaro via Vittorio Emanuele Orlando n. 31;

nomina

il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Elisa Valentini con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;

stabilisce

il giorno **01.02.2027** alle ore **10,45** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la



documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.

Si autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.P.R. 115/02 ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 13/10/2026

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

